

Relazione S. Ecc. Rev.ma Mons. Cosmo Francesco Ruppi

IL MINISTERO DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO

NELLA VITA DELLA CHIESA

(BARI, 12 Marzo 2005)

L'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico regionale pugliese costituisce una preziosa occasione non solo per conoscere l'operosità e l'efficienza della Giustizia ecclesiastica di Puglia, ma anche per riflettere su come viene amministrata la Giustizia nella Chiesa e quali ne sono i problemi, in questo particolare momento della storia e della vita della Chiesa.

Mi sia consentito, però, in primo luogo, portare a voi il saluto dei Vescovi di Puglia, ogni anno informati dal Vicario giudiziale sull'andamento del Tribunale ecclesiastico regionale. Un saluto deferente e cordiale all'Ecc.mo Arcivescovo di Bari-Bitonto, S.E. mons. Francesco Cacucci che presiede egregiamente alla vita del nostro Tribunale, che ha assicurato ad esso una sede più ampia e funzionale, degna di uno dei Tribunali ecclesiastici più operosi ed efficienti d'Italia.

Con lui saluto il Vicario Giudiziale, mons. Luca Murolo, che dirige con passione e competenza il lavoro giudiziario, il Vicario emerito, i Vicari aggiunti, i giudici, difensori del vincolo, promotori di giustizia, uditori, patroni stabili, il personale di cancelleria e gli ausiliari.

Un saluto deferente agli Alti rappresentanti della Magistratura pugliese, agli avvocati, alla stampa e a tutti i presenti.

Il tema affidato al Presidente della Conferenza episcopale pugliese: "Il ministero del Tribunale ecclesiastico nella vita della Chiesa" è arduo e non poco distante dai miei simili antichi e dall'attuale impegno pastorale, anche se non posso non ricordare che, tra i poteri dell'Ordinario diocesano, vi è, come specifica il can. 391, anche il potere giudiziario.

I. Il Tribunale ecclesiastico nella vita della Chiesa

Il Tribunale della Chiesa è retto dal Diritto Canonico e, precisamente, dal libro VII del CJC nei canoni 1400-1731.

Il diritto processuale della Chiesa, ossia le norme istituite dalla Chiesa per l'amministrazione della Giustizia, sia nel capo giudiziario che in quello amministrativo, costituisce una parte significativa del Diritto Canonico

A differenza del Codice piano-benedettino, il nuovo Codice ha innovato le norme del diritto processuale, puntando ai seguenti principi ispiratori, che ci aiutano a capire come un Tribunale si pone nella vita della Chiesa.

a) Abbiamo avuto una semplificazione *delle* norme procedurali con una riduzione di 147 canoni; ciò ha consentito la soppressione di norme superate o complicate, che nuocevano alla chiarezza.

b) Nel nuovo Codice, esiste una tutela più *efficace della verità e della giustizia*, con l'accresciuto potere discrezionale, conferito al giudice, che può perfino "supplire la negligenza o l'imperizia delle parti nella presentazione delle prove".

c) Una maggiore celerità nell'iter processuale, con la riduzione della durata massima delle cause ad un anno, nei tribunali di prima istanza, e di 6 mesi nei tribunali di seconda istanza. (can.1435), mentre nel Codice precedente tali tempi erano raddoppiati;

d) E' stata introdotta, inoltre, la competenza sussidiaria, riconosciuta al diritto particolare, per cui, salva l'unità sostanziale del diritto processuale di tutta la Chiesa (can. 1402), viene data facoltà di emanare leggi e nonne integrative, nelle quali si tenga conto delle esigenze locali e dell'indole di ciascun popolo, su cui si riflette l'influsso delle leggi civili vigenti nel territorio;

e) Larga apertura ai fedeli laici, uomini e donne, che possono essere assunti nell'ufficio di notaro, promotore di giustizia e difensore del vincolo, giudice istruttore o uditore, ecc..

Il nuovo Codice ha istituito i Tribunali interdiocesani e regionali di prima e seconda istanza per le cause matrimoniali e, con l'approvazione della Santa Sede, per tutte le cause o per alcune cause determinate. Ha soppresso la procedura per la sospensione *ex informata conscientia*, non più compatibile con la sensibilità moderna e perché, a volte, potrebbe essere soggetta ad atti di arbitrio.

Entrando più direttamente nel merito del Tribunale ecclesiastico, va ricordato che può essere collegiale o unipersonale.

Al Tribunale, composto da tre o più giudici, sono riservate le cause sul vincolo matrimoniale, sul vincolo della sacra ordinazione e le cause penali che possono essere di prima istanza, di seconda o di appello.

Vi sono, infine, due Tribunali di istanza superiore e sono la *Romana Rota*, il tribunale costituito dal Romano Pontefice per ricevere le ulteriori istanze e Supremo Tribunale della *Segnatura Apostolica*.

Entrando più direttamente nel tema assegnatomi, ricorderò che l'attività del Tribunale ecclesiastico scaturisce dalla *potestas Ecclesiae*, che ha la sua fonte nella potestà di Cristo, conferita alla Chiesa e trasmessa, tramite il Romano Pontefice o i Vescovi, e da questi delegata ad altri, come avviene per il Vicario Giudiziale.

Fondamentali sono i primi canoni del *De processibus*, che indicano i supremi principi che regolano l'attività giudiziaria della Chiesa, ossia i canoni 1400 e 1401.

Il can. 1400 afferma che "sono oggetto di giudizio i diritti di persone fisiche o giuridiche da perseguire o da rivendicare, o fatti giuridici da dichiarare-. i delitti, per quanto concerne l'irrogazione o la dichiarazione della pena, le controversie sorte da un atto di potestà amministrativa".

Il can. 1401 afferma che "la Chiesa giudica, per diritto proprio ed esclusivo, le cause che riguardano cose spirituali e la violazione delle leggi ecclesiastiche e tutto ciò che presenti ragione di peccato".

Oggetto di giudizio ecclesiastico, dunque, di cui si occupano i Tribunali ecclesiastici, sono i diritti delle persone fisiche e giuridiche di carattere spirituale o temporale, i fatti giuridici delle medesime persone e i delitti intesi come violazione esterna della legge.

Per transennam ricorderò che esiste un Tribunale particolare a sé stante, il *Tribunale della Penitenzieria Apostolica*, che ha norme proprie, che ne regolano la competenza e le procedure e agisce solo *in foro interno*.

C'è infine un processo particolare che riguarda le cause di beatificazione e canonizzazione dei santi, che ha norme speciali non dettate dal nuovo Codice, ma definite nella Costituzione Apostolica di Giovanni Paolo II *Divinus perfectionis Magister* del 25 gennaio 1983.

2. Etica e giustizia nei Tribunali ecclesiastici

La prima istanza cui deve attenersi il ministero del Tribunale ecclesiastico è

quella etica, che si concreta nella "dimensione morale dell'attività degli operatori giuridici".

"Da sempre - afferma il Santo Padre nel discorso per la recente inaugurazione dell'anno giudiziario

afferma il Santo Padre nel discorso per la recente inaugurazione dell'anno giudiziario Gli interessi individuali e collettivi possono, infatti, indurre le parti a correre a vari tipi di falsità e perfino di corruzione, allo scopo di raggiungere una sentenza favorevole".

Il processo canonico, come, del resto, ogni processo, anche civile, penale, amministrativo, ha il compito di ricercare la verità.

E la verità deve essere ricercata con ogni mezzo, con costante impegno, a tal punto che il CJC annuncia giuste pene contro coloro che si macchiano del delitto di falso, come recitano i cann. 1389,1391.

C'è poi il can.1457 che commina sanzionisevere per i giudici e gli addetti ai Tribunali che, per dolo o negligenza, arrecano danno alle parti.

La ricerca della verità oggettiva è parte essenziale del processo. "Di ciò ammonisce il Papa -devono farsi carico prima di tutto i Vescovi, che sono i giudici per diritto divino delle loro comunità". E aggiunge: "E mi loro nome, che i Tribunali amministrano la giustizia. Essi sono pertanto chiamati ad impegnarsi mi prima persona per curare l'idoneità dei membri i a , diocesani o interdiocesani, di cui essi sono i Moderatori, e per accertare la conformità delle sentenze con la retta dottrina".

3. Questione etica nei processi matrimoniali

Se l'istanza etica è vera per ogni processo, lo è particolarmente per i processi che mirano ad accertare l'esistenza o meno di un matrimonio-sacramento, con le conseguenze che ne derivano sul piano familiare, economico e sociale.

In tale processo, infatti, potrebbero inserirsi interessi individuali e collettivi, che possono indurre le parti a ricorrere a vari tipi di falsità e perfino alla corruzione, per raggiungere una sentenza favorevole.

Il rischio della falsità nei processi matrimoniali potrebbe, a volte, ammantarsi di motivazioni umane e sociali.

Per ottenere il risultato di dichiarare nulla una unione matrimoniale, si arriva perfino a suggerire l'espedito di mantenere le apparenze procedurali e sostanziali, dissimulando l'inesistenza di un vero giudizio processuale: "Si è tentati - dice il Papa - di provvedere ad una impostazione dei capi di nullità e a una loro prova in contrasto con i più elementari principi della normativa e del magistero della Chiesa".

"La deontologia del giudice ha il suo criterio ispiratore nell'amore per la verità. Egli, dunque, deve essere innanzitutto convinto che la verità esiste. Occorre perciò cercarla con desiderio autentico di conoscerla, malgrado tutti gli inconvenienti che da tale conoscenza possano derivare. Il giudice che veramente agisce da giudice, cioè, con giustizia, non si lascia condizionare né da sentimenti di falsa compassione per le persone, né da falsi modelli di pensiero, anche se diffusi nell'ambiente. Egli sa che le sentenze ingiuste non costituiscono mai una vera soluzione pastorale, e che il giudizio di Dio sul proprio agire conta per l'eternità".

4. La mentalità positivista è incompatibile con il giudice ecclesiastico

Un altro tema delicato mi sembra opportuno toccare ed è quello della interpretazione relativa del diritto, ossia l'adeguamento della legge alla storia, alla prassi, alla mentalità corrente, in una parola, quella che oggi chiamano *evoluzione del diritto*.

A tale proposito, va osservato come una siffatta impostazione giuridica, che rivela una mentalità positivista, contrasta profondamente con la tradizione giuridica e cristiana del diritto.

"L'interpretazione autentica della *Parola di Dio*, operata dal magistero della Chiesa ha valore giuridico, nella misura in cui riguarda l'ambito del diritto, senza aver bisogno di nessun ulteriore passaggio formale per divenire giuridicamente e moralmente vincolante".

"Il giudice, perciò, deve attenersi alle leggi canoniche, rettamente interpretate- e non deve mai perdere di vista l'intrinseca connessione delle norme giuridiche con la dottrina della Chiesa" evitando "di separare le leggi della Chiesa dagli insegnamenti magisteriali, come se appartenessero a due sfere distinte,, di cui la prima sarebbe l'unica ad avere forza giuridicamente vincolante, mentre la seconda avrebbe un valore puramente orientativo o esortativo" (Discorso alla Rota del 25 gennaio 2005).

5. Matrimonio fallito e matrimonio nullo

Un'altra osservazione rilevante penso di cogliere dal più volte citato discorso di Giovanni Paolo II e riguarda la distinzione tra matrimonio fallito e matrimonio nullo, perché ricorre spesso nella opinione corrente l'idea che i Tribunali ecclesiastici siano chiamati a pronunciarsi sui fallimenti matrimoniali o a ricercarne le cause e le motivazioni, per farli sconfinare nella nullità.

Come sappiamo, matrimonio nullo è il matrimonio celebrato solo apparentemente, ma privo di qualcuno degli elementi costitutivi, mentre matrimonio fallito è il matrimonio valido che, per un qualsivoglia motivo, i coniugi non sono riusciti a mantenere in vita.

Non si possono dichiarare nulle le unioni fallite, né si possono produrre prove di nullità, dissimulando il vero e impostando procedure in contrasto con i più elementari principi della normativa e del magistero della Chiesa. Le crisi coniugali devono, perciò, restare fuori dal Tribunale ecclesiastico e devono essere prevenute e risolte in ben altri fori, con la diretta partecipazione del parroco, degli esperti di pastorale familiare e della comunità cristiana, che deve impegnarsi maggiormente nella preparazione e nell'itinerario matrimoniale, come più volte ha chiesto il Vicario giudiziale di questo Tribunale nell'annuale relazione ai Vescovi di Puglia.

6. *La celerità dei processi*

Un ultimo tema vorrei toccare ed è quello della *celerità dei processi*, un tema su cui la Giustizia del nostro Paese si interroga a tutti i livelli.

La Giustizia costituisce un diritto della persona, ma è un diritto che va assicurato con il massimo della diligenza e della operosità, rammentando però che una celerità che va a scapito della verità, è ingiusta.

A tale proposito, va ricordato il dovere della ricerca della verità, non solo nella fase istruttoria, ma anche in quella dibattimentale, come anche il dovere dell'avvocatura rotale ed ecclesiastica di concorrere direttamente e costantemente alla ricerca della verità.

7. *L'istruzione "Dignitas connubii"*

Non posso, concludendo la mia prolusione, non fare riferimento alla istruzione *Dignitas Connubii* del 25 gennaio 2005, che fissa le norme da osservarsi dai Tribunali ecclesiastici nelle cause matrimoniali.

Tale documento, infatti, fa emergere in maniera lampante cosa rappresenti per la vita della Chiesa il processo matrimoniale e riconosce, senza equivoci, che esso si iscrive nella pastorale familiare, l'obiettivo centrale del pontificato di Giovanni Paolo II, ossia il bene del matrimonio e della famiglia.

In un contesto di mentalità divorzistica, il processo canonico deve salvare il matrimonio e la famiglia, smentendo la critica che la Chiesa favorisca i matrimoni nulli o che, addirittura, agevoli la nullità matrimoniale di coloro che sono ricchi e possidenti.

Il processo matrimoniale, come ogni processo canonico, è un servizio della Chiesa alla verità e alla coscienza dei fedeli.

"Lo spirito che informa l'azione dei tribunali ecclesiastici e, di conseguenza, i suoi giudici - lo disse già Giovanni XXIII, parlando alla Rota Romana il 13 dicembre 1961 - è il *ministerium veritatis*, perché tende primariamente alla salvezza dell'anima di chi ha bisogno di questi tribunali".

E l'attuale Pontefice, uno dei suoi primi discorsi alla Rota, il 4 febbraio 1980, ebbe a dire: "In tutti i processi ecclesiastici, la verità deve essere sempre, dall'inizio fino alla sentenza, fondamento, madre e legge della giustizia".

L'istruzione *Dignitas Connubii* insiste sul primato della verità, raccomandando al giudice di esortare "i coniugi perché, posposto ogni personale desiderio, collaborino sinceramente, adoperandosi per la verità e in spirito di carità".

Raggiungere la verità è l'obiettivo primario del giudice. La celerità, pur necessaria, nel processo canonico, non può andare a scapito della verità. La verità al di sopra di tutto, perché Cristo è la via, la verità e la vita.

Bari 12 marzo 2005

+ Cosmo Francesco Ruppì

Arcivescovo Metropolita di Lecce

Presidente della Conferenza episcopale Pugliese